

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO che

1) In data 30 Agosto 2017 il Giudice sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto durante lo svolgimento della gara regionale "Aspettando la Sbrilli" dal Direttore di Gara sig. Ivo Finetti e tenutasi il giorno 28 Agosto 2017.

2) Nel referto suddetto il Direttore di Gara riferisce che:

"A) durante la partita di semi-finale disputata tra i tesserati sig. Chelli Stefano della Monsummanese PT e Govoni Mirko appartenente alla Tricolore Reggio Emilia, quest'ultimo (Govoni Mirko), ha protestato, in due distinte occasioni ed in modo veemente, sia contro l'arbitro di partita che contro l'avversario, in quanto si riteneva danneggiato dai movimenti dell'avversario Chelli.

B) Su esplicita domanda del direttore di gara, il Govoni non ha saputo giustificare quali fossero i movimenti ritenuti lesivi che gli avrebbero tolto la concentrazione.

C) Durante il secondo episodio ci sono state proteste di persone esterne che prendevano le difese alternativamente di entrambi i giocatori.

D) Il direttore di gara si è intrattenuto a lungo ai bordi della corsia di gioco non ravvisando alcun comportamento, da parte di Chelli, che potesse essere lesivo nei confronti dell'avversario che abbia avuto lo scopo di distoglierne la concentrazione.

E) Sul punteggio di 10 a 9 per il giocatore Govoni, il Chelli ha ritenuto di ritirarsi dalla gara (stringendo la mano all'avversario) ritenendosi danneggiato dalla Sue proteste.

F) A conclusione della gara, Govoni ha nuovamente inveito contro Chelli ritenendosi preso in giro per una fotografia che quest'ultimo gli avrebbe scattato in una fase passiva di gioco.

G) a tutti gli accadimenti, quali testimoni, erano presenti il sig. Stefano Bartoloni nella sua qualità di Delegato Provinciale ed il sig. Gramigni Massimo quale dirigente della Scandiccese"

3) Viene allegata dichiarazione del giocatore Chelli Stefano del 26 Agosto 2017 a mezzo della quale dichiara di sentirsi danneggiato sia moralmente che sportivamente a causa dei comportamenti tenuti dal giocatore Govoni Mirko che dagli interventi (esterni) della compagna di quest'ultimo che inveiva contro il medesimo.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come i comportamenti tenuti da entrambi i giocatori risultino chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e

Disciplina di cui l'art. 61 comma n. 1 e n. 2 che rispettivamente recitano: *"I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara"*; *"Le società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle società avversarie"*.

Il Giudice evidenzia, inoltre, che i comportamenti dei due giocatori, come riportato nel referto arbitrale siano riconducibili: per quanto attiene il tesserato Govoni, all'art. 61. comma 3 lettera d) ovvero *"comportamento...provocatorio ed irriguardoso"* e ciò tenuto conto dell'espressione *"veemente"* trascritta del referto arbitrale; la pena comminata dovrà necessariamente tenere di conto di ciascuna infrazione rilevata ovvero tre (3) infrazioni.

Per quanto attiene, invece, il comportamento tenuto dal tesserato Chelli, il Giudice ritiene che questo ricada nella fattispecie di cui l'art. 61.comma 3 lettera h) *"rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara"*. Tuttavia, Il Giudice rileva altresì che, nel comportamento tenuto dal sig. Chelli, possano essere rinvenute le attenuanti di cui l'art. 57 comma 2 lettera b) *"aver l'incolpato agito in stato d'ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio"* del Regolamento di Giustizia e Disciplina con conseguente riduzione della pena di un terzo, come previsto dal successivo comma 5 del citato articolo.

P.Q.M

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art. 57 comma 2 lettera b) e del comma 5 del medesimo articolo, nonché dell'art. 61 comma 5 lettera d) ed h) ed ai sensi dell'art. 61 comma 7 lettera b del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

- **SANZIONA** il sig. **MIRKO GOVONI** (C.F.) con la squalifica di mesi 3 (art. 61 comma 5 lettera b);
- **SANZIONA** la società **TRICOLORE REGGIOEMILIA** al pagamento della multa pari ad €. 150,00 per ogni infrazione rilevata ovvero nella complessiva somma di €.450,00 (art 61 comma 7 lettera b Regolamento Giustizia e Disciplina);

Comitato Regionale Toscana

- **SANZIONA** il sig. **STEFANO CHELLI** (C.F.) con la squalifica di 20 giorni tenuto conto del minimo della sanzione nonché della riduzione di un terzo per attenuanti (art. 57 comma 5 e art.61 per ciascuna infrazione rilevata);
- **SANZIONA** la società **MONSUMMANESE PT** al pagamento della multa pari ad €.150,00 (art.61 comma 7 lettera b Regolamento Giustizia e Disciplina).

Le sanzioni inizieranno a decorrere dalla data del 7 Settembre 2017.

Firenze, lì 4 Settembre 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Luca Maffia

